



**CITTA' DI EBOLI**  
Provincia di Salerno



**CITTA' DI EBOLI**  
Provincia di Salerno

**AREA SERVIZI DEMOGRAFICI**  
– **SERVIZIO TOPONOMASTICA**

# **REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11/06/2025



## INDICE

<b>Articolo 1 – Disciplina della materia</b> .....	3
<b>Articolo 2 - Competenza burocratica</b> .....	3
<b>Articolo 3 - Denominazione delle aree di circolazione</b> .....	4
<b>Articolo 4 - Commissione consultiva</b> .....	4
<b>Articolo 5 - Compiti della Commissione</b> .....	5
<b>Articolo 6 - Compenso ai commissari esperti</b> .....	5
<b>Articolo 7 - Risorse finanziarie</b> .....	5
<b>Articolo 8 – Definizione</b> .....	5
<b>Articolo 9 - Concetto di area di circolazione</b> .....	6
<b>Articolo 10 - Denominazione delle aree di circolazione</b> .....	6
<b>Articolo 11 - Modifica di denominazione esistente</b> .....	6
<b>Articolo 12 - Nomi di cittadini</b> .....	6
<b>Articolo 13 - Competenza deliberante</b> .....	7
<b>Articolo 14 - Piano Topografico</b> .....	7
<b>Articolo 15 - Comunicazioni dell'Ufficio Tecnico</b> .....	7
<b>Articolo 16 - Targhe viarie</b> .....	7
<b>Articolo 17 - Numerazione civica</b> .....	8
<b>Articolo 18 - Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare</b> .....	8
<b>Articolo 19 - Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale</b> .....	8
<b>Articolo 20 - Targhe per la numerazione civica</b> .....	9
<b>Articolo 21 - Caratteristiche della numerazione civica</b> .....	9
<b>Articolo 22 - Costi numeri civici</b> .....	9
<b>Articolo 23 - Numerazione interna</b> .....	9
<b>Articolo 24 - Targhe numerazione interna</b> .....	10
<b>Articolo 25 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati</b> .....	10
<b>Articolo 26 - Costi per la toponomastica</b> .....	10
<b>Articolo 27 - Divieto di manomissione del materiale toponomastico</b> .....	10
<b>Articolo 28 - Sanzioni pecuniarie</b> .....	11
<b>Articolo 29 - Disposizioni finali</b> .....	11
<b>Articolo 30 - Entrata in vigore</b> .....	11



## **Art. 1**

### **Disciplina della materia.**

L'assegnazione del nome e della numerazione civica delle aree di circolazione, (vie, piazze, vicoli, larghi, edifici e luoghi pubblici) esistenti nel territorio del Comune di EBOLI (SA) è disciplinata dalle vigenti norme legislative, dalle istruzioni ministeriali e da quelle del presente regolamento.

Il Comune di Eboli tutela la toponomastica storica del proprio territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formatisi nella tradizione orale. La denominazione delle nuove aree di circolazione testimonia l'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale.

## **Art. 2**

### **Competenza burocratica**

L'iniziativa e l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'Ufficio Toponomastica – Area Servizi Demografici.

Nel quadro degli adempimenti periodici, il Comune provvede alla revisione dell'odonomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto. La revisione dell'odonomastica viene effettuata osservando le modalità tecniche stabilite dall'ISTAT.

L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione, aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale. L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico. In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, devono avere la numerazione civica.



### **Art. 3**

## **Denominazione delle aree di circolazione**

Il procedimento per la denominazione delle aree di circolazione, ivi compresi i parchi e i giardini pubblici, gli edifici e le strutture pubbliche può essere avviato su istanza di parte o d'ufficio.

Ogni cittadino residente nel Comune di Eboli ed ogni ente, associazione, società con sede nel territorio del Comune può presentare al Sindaco una proposta di denominazione di un'area di circolazione, ivi compresi i parchi e i giardini.

Qualora la proposta sia presentata da persona fisica, deve essere sottoscritta da almeno 25 cittadini che abbiano compiuto 18 anni e che siano residenti nel Comune di Eboli.

I componenti della Giunta comunale e del Consiglio comunale possono presentare proposte di denominazione.

Ogni proposta di denominazione deve essere corredata da una relazione, che espliciti le ragioni della proposta, dalla biografia, se la proposta riguarda una persona fisica, da altra eventuale documentazione comprovante le ragioni esposte nella relazione.

Il procedimento è avviato d'ufficio, qualora si renda necessaria o opportuna l'attribuzione della denominazione ad un'area di circolazione, ad un parco o ad un edificio o ad una struttura pubblica.

### **Art. 4**

## **Commissione consultiva**

Allo scopo di ricevere e valutare le opportune proposte, l'Amministrazione può istituire la commissione comunale per la toponomastica, con funzioni consultive in materia di toponomastica e onomastica cittadina.

La Commissione, se istituita, è composta da due consiglieri comunali, uno in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza, dal Responsabile dell'Area Servizi Demografici e da 3 (tre) esperti nominati dal Sindaco, di supporto alla Giunta Comunale. Il Segretario della Commissione è nominato dal Responsabile dell'Area Servizi Demografici tra i dipendenti del proprio settore. I tre esperti devono essere competenti di storia, di architettura, di musica, di scienze matematiche fisiche e naturali, di diritto, di scienze umanistiche, di archivista o di altra materia la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati alla Commissione.



## **Art. 5**

### **Compiti della Commissione**

La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale. La Commissione è insediata dal Sindaco entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. La Commissione è convocata dal Sindaco, almeno 15 giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza. La convocazione deve essere inviata presso il domicilio indicato dai componenti, anche per posta elettronica. La sede della Commissione è presso gli uffici comunali.

La Commissione per la toponomastica ha l'incarico di esaminare le proposte e le richieste per le denominazioni delle aree di circolazione inviate dalla Civica Amministrazione, dando motivato e documentato parere agli effetti delle decisioni di cui al successivo art. 13.

## **Art.6**

### **Compenso ai commissari esperti**

La Giunta Comunale stabilisce il compenso ai soli tre membri esperti nei limiti di legge, per la partecipazione ad ogni singola seduta.

## **Art. 7**

### **Risorse finanziarie**

L'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per fronteggiare le esigenze connesse alle attività previste dal presente regolamento.

## **Art. 8**

### **Definizione**

Per area di circolazione si intende ogni spazio (Piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) di suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità. La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.). L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre l'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne. La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da corti o da scale interne. Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno, unico o principale.



## **Art. 9**

### **Concetto di area di circolazione**

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituisce una distinta area di circolazione. Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale come definita con Delibera di Giunta Comunale n. 337 del 18/10/05, o vero come predisposto dal Piano Topografico previsto in preparazione del Censimento Generale della Popolazione. All'esterno dei centri abitati, si definisce area di circolazione o l'intera rete stradale, o la località o la singola strada.

## **Art. 10**

### **Denominazione delle aree di circolazione**

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla. Le strade di scarsa importanza (carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purché brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono. Le strade che attraversano i centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione. Quando attraversano un importante centro abitato, dotato di regolare rete stradale, perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne e possono assumere diversa denominazione.

## **Art. 11**

### **Modifica di denominazione esistente**

Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per importanti motivi, nel rispetto della normativa vigente. Le targhe viarie possono riportare anche la denominazione precedente.

## **Art. 12**

### **Nomi di cittadini**

Nessuna strada, piazza pubblica, monumento o lapide o altro ricordo permanente può essere denominata a persone che non siano morte da almeno dieci anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa della libertà. In base alle vigenti disposizioni di legge, i Prefetti delle province hanno comunque la facoltà di deroga in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato alla Nazione.



### **Art. 13**

#### **Competenza deliberante**

Spetta alla Giunta comunale di deliberare sull'attribuzione ex novo e sui cambiamenti di denominazione di aree di circolazione del Comune, su proposta e con parere motivato della Commissione consultiva di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché a tutte le condizioni volute dalla legge e dal regolamento stesso.

### **Art. 14**

#### **Piano Topografico**

Agli effetti della denominazione di nuove vie e piazze del Comune, deve tenersi conto del Piano Topografico e dei mutamenti che si sono verificati con lo sviluppo edilizio, nonché in conseguenza di modifiche territoriali eventualmente avvenute nel Comune. Il Piano Topografico dovrà essere aggiornato, in vista del Censimento Generale della Popolazione, secondo le direttive ISTAT. Il Piano predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, debitamente approvato, dovrà essere trasmesso all'Ufficio Anagrafe che ne curerà l'inserimento nei propri archivi informatici.

### **Art. 15**

#### **Comunicazioni dell'Ufficio Tecnico**

L'Ufficio Tecnico Comunale, all'atto del rilascio del Certificato di Agibilità per nuove costruzioni che comportano la creazione di nuove aree di circolazione, ne deve dare comunicazione all'Ufficio Anagrafe, che provvederà ad inoltrare le proposte di denominazione delle nuove aree alla Commissione.

### **Art. 16**

#### **Targhe viarie**

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell'ufficio tecnico del Comune, ovvero da ditta appositamente incaricata:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti a sinistra di chi vi entra;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra d'alle principali strade che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.



## **Art. 17**

### **Numerazione civica**

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo o da altri numeri. Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero, indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.

## **Art. 18**

### **Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare**

La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari da un lato e i pari dall'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra. Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale. Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante. Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro. Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore.

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio la strada ritenuta più importante. Nelle strade che passano attraverso il territorio Comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari. Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc., la numerazione può essere unica e progressiva.

## **Art. 19**

### **Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo Poligonale**

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.



## **Art. 20**

### **Targhe per la numerazione civica**

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescenti nelle zone rurali. Nelle aree di circolazione del centro storico il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità chiara tale da essere ben contestualizzato con l'edificio. Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi o da altro. Nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa. Nelle case sparse, possibilmente, oltre al numero anche la denominazione dell'area di circolazione.

## **Art. 21**

### **Caratteristiche della numerazione civica**

Per numerazione civica, si intendono i numeri e le lettere da indicare sulle targhe, da apporre sugli accessi, aventi le seguenti caratteristiche:

- Targhe: 15(quindici) x 12(dodici) cm;
- Altezza Numero Civico: 5(cinque) cm.

## **Art. 22**

### **Costi numeri civici**

Il costo dei numeri civici è determinato periodicamente dal dirigente competente, sulla base del prezzo corrisposto dal Comune per l'acquisto degli stessi.

## **Art. 23**

### **Numerazione interna**

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala o su uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra, per chi entra dall'accesso esterno unico o principale. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.



## **Art. 24**

### **Targhe numerazione interna**

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente e collocate, possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.

## **Art. 25**

### **Obblighi dei proprietari dei fabbricati**

A costruzione ultimata il proprietario del fabbricato deve presentare domanda per ottenere l'indicazione del numero civico e, se occorre, del numero interno.

Il proprietario dell'immobile e/o gli amministratori degli edifici hanno l'obbligo di mantenere pulite, ben visibili e in ottimo stato le targhe di numerazione civica.

## **Art. 26**

### **Costi per la toponomastica**

La spesa per la toponomastica (studio della cartografia, le rilevazioni e cartelli indicanti le aree di circolazione) è a totale carico del Comune.

Le spese relative al costo delle targhette della numerazione civica esterna ed interna, comprensive della posa in opera, sono poste a carico del proprietario richiedente (Legge 1228 del 1954 - art. 10), con tariffe determinate periodicamente dal Responsabile dell'Area, in conformità alle linee guida ISTAT e sulla base del prezzo corrisposto dal Comune per l'acquisto degli stessi, adottate attraverso deliberazione di Giunta Comunale.

## **Art. 27**

### **Divieto di manomissione del materiale toponomastico**

È vietato apporre, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare le targhe e la numerazione civica.



## **Art. 28**

### **Sanzioni pecuniarie**

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento (apposizione abusiva di numero civico, mancata richiesta di attribuzione di numero civico o mancata esposizione del numero civico o numero civico non leggibile, rimozione e deterioramento della targa relativa all'odonomastica stradale) sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da € 25,00 ad € 90,00.

L'autore del danno, oltre al pagamento della sanzione, ha l'obbligo di ripristinare la situazione a propria cura e spese, secondo le prescrizioni dettate dall'amministrazione comunale.

## **Art. 29**

### **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

## **Art. 30**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti di legge quello approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 06.03.2006, successivamente modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n.65 del 23.07.2008. Esso è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo on line del Comune.